

REGIONE	SARDEGNA	SINTESI SCHEDA
LEGGE	L.R. 6 dicembre 2006, n.18 "Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna"	A cura di Luca Mazzone
1. PRINCIPI	<p>A. Obiettivi e finalità</p> <p>Art. 1 (Finalità) 1. La Regione autonoma della Sardegna promuove la tutela, la valorizzazione e la fruizione delle attività di spettacolo, nelle sue diverse articolazioni settoriali, quale fattore di espressione artistica, di crescita culturale, di integrazione sociale, sviluppo economico, nonché quale componente significativa dell'identità della società sarda. 2. In attuazione della lettera m) del comma 1 dell'articolo 4 dello Statuto speciale per la Sardegna e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale la Regione dispone misure finalizzate alla programmazione, alla promozione culturale ed economica ed al monitoraggio delle attività teatrali, musicali, spettacolo di strada e viaggiante, circense e di figura. A tal fine, ispirando la propria azione ai principi del pluralismo culturale, definisce il quadro generale degli obiettivi, le forme e le modalità del concorso al loro perseguimento, ponendo la qualità artistica a fondamento delle proprie iniziative e avendo particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico e alle tradizioni della Sardegna. 3. La Regione e gli enti pubblici territoriali, ai sensi del capo VI del titolo IV della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e com locali), promuove la cultura dello spettacolo anche attraverso la collaborazione con lo Stato, le altre regioni, le istituzioni e i centri culturali e di ricerca, pubblici e privati, nazionali e internazionali, primariamente in ambito europeo e mediterraneo.</p> <p>Art. 2 (Funzioni e compiti della Regione) 1. La Regione, per l'attuazione delle finalità enunciate all'articolo 1, intende: a) promuovere e sostenere la valorizzazione del patrimonio della cultura identitaria; b) agevolare l'organizzazione di percorsi formativi per profili professionali atti a svolgere le funzioni artistiche, progettuali, gestionali, organizzative e divulgative tipiche del settore; c) favorire le pari opportunità e l'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo ai fini dello sviluppo dell'occupazione; d) promuovere la formazione del pubblico e sostenere le attività di spettacolo, anche in relazione a finalità sociali; e) incoraggiare la diffusione della cultura e delle attività di spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università; f) incentivare la diffusione della produzione artistica regionale nei circuiti nazionali ed internazionali valorizzando ed ampliando le reti istituzionali, culturali e commerciali esistenti nelle forme tipiche dello spettacolo; g) concorrere all'attuazione di ogni altra iniziativa volta a promuovere lo sviluppo del settore. 2. Sono compiti della Regione in riferimento alle attività di spettacolo: a) il finanziamento dei progetti in coerenza con le finalità generali della legge; i progetti devono concorrere allo sviluppo del settore dello spettacolo ed all'impiego ottimale delle risorse, nonché essere coerenti con gli indirizzi enunciati nel Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23); b) la valutazione ex ante, il monitoraggio in itinere ed ex post dei progetti; c) la creazione di un registro regionale degli organismi di spettacolo; d) il censimento delle strutture; e) la costituzione di un archivio storico dello spettacolo, che raccoglie tutta la documentazione inerente la storia dello spettacolo in Sardegna; tale archivio è costantemente aggiornato e posto a servizio degli operatori; f) i rapporti annuali sullo spettacolo in Sardegna, finalizzati alla valutazione degli andamenti del settore e dell'efficacia dell'intervento regionale, che costituiscono parte integrante del Documento di programmazione di cui all'articolo 3 per il triennio successivo, al fine di garantire un imprescindibile rapporto tra risultati conseguiti e obiettivi programmati; g) il supporto per la presentazione di progetti sui fondi regionali, nazionali e comunitari, ivi compresa la consulenza per la stipula di convenzioni, contratti ed altri atti pubblici volti al conseguimento delle finalità della presente legge; h) il calendario trimestrale e annuale delle attività finanziate direttamente dalla Regione e la relativa pubblicizzazione, anche su internet; i) il finanziamento attraverso il credito agevolato o la costituzione di fondi di garanzia; l) il ricorso al partenariato provinciale, regionale, nazionale ed internazionale; m) l'incentivazione del gemellaggio e di consorzi tra organismi affini; n) la diffusione di residenze multidisciplinari; o) l'agevolazione della coproduzione e l'istituzione di agenzie di promozione a livello regionale, nazionale e internazionale dei prodotti della cultura sarda connessi all'attività di spettacolo, anche in concorso con la Regione stessa. 3. L'Amministrazione regionale, per l'espletamento dei compiti di cui al comma 2, istituisce l'Osservatorio regionale dello spettacolo di cui all'articolo 6. 4. I destinatari dei finanziamenti regionali collaborano con l'Amministrazione regionale mediante la fornitura di dati e informazioni.</p>	<p>Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Funzioni e compiti della Regione)</p> <p>L'art 1 della legge sancisce le finalità della stessa chiarendo gli obiettivi generali che intende perseguire: valorizzazione e fruizione delle attività di spettacolo (in tutte le loro articolazioni, prosa, danza, musica, circo), intese come fattore di crescita culturale, di espressione artistica, sviluppo economico. L'elemento significativo e specifico è nell'identità della società sarda". Concetto di identità presente in altre articolazioni della norma. I principi che ne ispirano l'azione sono quelli del pluralismo culturale, Inoltre, nel comma 3 dello stesso articolo si esplicita che ai sensi della normativa regionale n.9 del 12 giugno 2006, la Regione promuove la cultura in sinergia con Stato, altre regioni, istituzioni e centri culturali, pubblici e privati. Gli obiettivi e i modi sono dettagliatamente declinati nell'articolo 2, che elenca le funzioni della Regione (che riprendiamo nei diversi campi). Si rimanda a una lettura dell'articolo per un visione di insieme. Gli obiettivi e i modi sono dettagliatamente declinati nell'articolo 2, che elenca le funzioni della Regione (che riprendiamo nei diversi campi). Si rimanda a una lettura dell'articolo per un visione di insieme.</p>

	<p>B. Strumenti di programmazione</p>	<p>Art. 3 (Documento di programmazione regionale in materia di spettacolo)</p> <p>1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge la Regione elabora il Documento di programmazione regionale in materia di spettacolo, di seguito definito Documento di programmazione.</p> <p>2. Il Documento di programmazione è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente, previa intesa con la Conferenza permanente Regione-enti locali, secondo la procedura prevista dall'articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione – enti locali), e acquisiti i pareri del Comitato regionale per le attività di spettacolo di cui all'articolo 5 e della Commissione consiliare competente.</p> <p>Il Documento di programmazione è redatto sulla base dei rapporti annuali sullo spettacolo in Sardegna elaborati dall'Osservatorio regionale dello spettacolo di cui all'articolo 6.</p> <p>3. Il Documento di programmazione contiene:</p> <p>a) gli obiettivi da perseguire nel triennio, in coerenza con le finalità generali della legge, nonché gli elementi per il coordinamento fra le politiche pubbliche della Regione e degli enti pubblici territoriali in materia di spettacolo;</p> <p>b) il riparto annuale delle risorse finanziarie da destinare agli interventi, distinto per i singoli comparti delle attività di spettacolo;</p> <p>c) le direttive ed i termini annuali per la presentazione dei progetti e per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi;</p> <p>d) i principi generali di valutazione dei progetti, che devono essere coerenti con le finalità della presente legge, e in particolare con i seguenti criteri: il livello della qualità artistica, l'innovazione, la valorizzazione del patrimonio delle tradizioni regionali, l'internazionalizzazione, l'equilibrata produzione di spettacoli nel territorio regionale, estesa anche alle aree interne o disagiate, il coinvolgimento delle forze sociali, la circuitazione degli eventi, le finalità educative e sociali dello spettacolo in genere;</p> <p>e) le direttive d'attuazione della presente legge.</p> <p>4. Per l'esame della corrispondenza dei progetti con i criteri stabiliti dal Documento di programmazione e la valutazione degli stessi, secondo i requisiti di cui alla lettera d) del comma 3, l'Assessorato regionale competente si serve di revisori esterni che operano secondo criteri e metodologie fissati dal medesimo Assessorato e coerenti con il Documento di programmazione.</p> <p>I revisori sono scelti da un albo regionale dei revisori per lo spettacolo, da istituirsi con decreto del Presidente della Regione, e nominati annualmente dall'Assessore regionale competente, sentito il parere della Commissione consiliare competente.</p> <p>5. Il Documento di programmazione ha durata triennale ed è predisposto entro i primi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; esso è articolato in piani di intervento annuali.</p>	<p>Art. 3 (Documento di programmazione regionale in materia di spettacolo)</p> <p>Gli strumenti di programmazione sono individuati nell'art.3 che determina contenuti e funzione del "documento di programmazione regionale in materia di spettacolo". Strumento di programmazione che viene istruito dall'assessorato di competenza e approvato in giunta. Documento che contiene: gli obiettivi da perseguire nel triennio, in coerenza con le finalità generali della legge, nonché gli elementi per il coordinamento fra le politiche pubbl Regione e degli enti pubblici territoriali in materia di spettacolo;</p> <p>b) il riparto annuale delle risorse finanziarie da destinare agli interventi, distinto per i singoli comparti delle attività di spettacolo;</p> <p>c) le direttive ed i termini annuali per la presentazione dei progetti e per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi;</p> <p>d) i principi generali di valutazione dei progetti, che devono essere coerenti con le finalità della presente legge, e in particolare con i seguenti criteri: il I qualità artistica, l'innovazione, la valorizzazione del patrimonio delle tradizioni regionali, l'internazionalizzazione, l'equilibrata produzione di spettacoli regionale, estesa anche alle aree interne o disagiate, il coinvolgimento delle forze sociali, la circuitazione degli eventi, le finalità educative e sociali del genere;</p> <p>e) le direttive d'attuazione della presente legge.</p>
<p>1. PRINCIPI</p>	<p>C. Strumenti di consultazione</p>	<p>Art. 5 (Comitato regionale per le attività di spettacolo)</p> <p>1. È istituito, presso l'Assessorato regionale competente, il Comitato regionale per le attività di spettacolo, strumento tecnico della Giunta regionale con funzioni consultive, di seguito definito Comitato.</p> <p>2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:</p> <p>a) fornisce pareri e formula proposte sul Documento di programmazione di cui all'articolo 3;</p> <p>b) si pronuncia in merito ai criteri di rispondenza qualitativa degli interventi della Regione in materia di spettacolo.</p> <p>3. Il Comitato, istituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rimane in carica per tre anni dalla data del suo insediamento; la nomina dei componenti e le modalità di funzionamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.</p> <p>4. Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale competente o da un suo delegato, con profilo non inferiore a dirigente, ed è composto dai seguenti soggetti di comprovata competenza ed esperienza nel settore dello spettacolo:</p> <p>a) tre rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui uno in rappresentanza delle province;</p> <p>b) il sovrintendente della Fondazione teatro lirico di Cagliari;</p> <p>c) il direttore artistico dei teatri lirici o dei teatri di tradizione della Sardegna, indicato alternativamente per ogni triennio dai soggetti afferenti;</p> <p>d) un rappresentante dei conservatori della Sardegna, indicato alternativamente per ogni triennio dai soggetti afferenti;</p> <p>e) il direttore artistico dei teatri stabili, indicato alternativamente per ogni triennio dai soggetti afferenti;</p> <p>f) un rappresentante nominato dalle associazioni concertistiche;</p> <p>g) un rappresentante dei grandi festival musicali;</p> <p>h) un rappresentante della circuitazione;</p> <p>i) cinque rappresentanti nominati dai soggetti afferenti alle seguenti categorie di spettacolo:</p> <p>1) uno per il teatro di prosa e di ricerca;</p> <p>2) uno per la musica;</p> <p>3) uno per la danza;</p> <p>4) uno per lo spettacolo di strada, viaggiante, circense e di figura;</p> <p>5) uno per il settore tecnico;</p> <p>l) un rappresentante delle associazioni di categoria;</p> <p>m) un rappresentante sindacale nominato dai sindacati di categoria.</p> <p>5. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, altri rappresentanti di enti o di associazioni degli operatori dello spettacolo.</p> <p>6. Ai componenti del Comitato si applica, per la partecipazione alle sedute, la vigente normativa regionale limitatamente alle disposizioni per i soli rimborsi spese.</p>	<p>Art. 5 (Comitato regionale per le attività di spettacolo)</p> <p>La legge individua nell'art.5 un comitato regionale per le attività di spettacolo con una funzione consultiva. Tale comitato prevede una variegata rappresentanza dei diversi pezzi del comparto: dal sovintendente della Fondazione Teatro Lirico (peculiarità della normativa della Regione Sardegna), a un rappresentante delle associazioni concertistiche, al teatro di prosa e di ricerca, alla danza, il direttore del Conservatorio, il direttore artistico dei teatri stabili, indicato alternativamente per ogni triennio dai soggetti afferenti; cinque rappresentanti nominati dai soggetti afferenti alle seguenti caterorie di spettacolo: Teatro prosa e/o ricerca, musica, danza, spettacolo di strada e viaggiante, circense e di figura; settore tecnico. Il comitato può essere presenziato, senza diritto di voto, da chiunque del settore voglia assistervi. Una forma di trasparenza e di partecipazione che si allarga all'intero comparto.</p>

<p>1. PRINCIPI</p>	<p>D. Ambiti</p>	<p>Art. 1 (Finalità) 1. La Regione autonoma della Sardegna promuove la tutela, la valorizzazione e la fruizione delle attività di spettacolo, nelle sue diverse articolazioni settori, quale fattore di espressione artistica, di crescita culturale, di integrazione sociale, sviluppo economico, nonché quale componente significativa dell'identità della società sarda. 2. In attuazione della lettera m) del comma 1 dell'articolo 4 dello Statuto speciale per la Sardegna e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa st Regione dispone misure finalizzate alla programmazione, alla promozione culturale ed economica ed al monitoraggio delle attività teatrali, musicali, spettacolo di strada e viaggiante, circense e di figura. A tal fine, ispirando la propria azione ai principi del pluralismo culturale, definisce il quadro generale degli obiettivi, le forme e le modalità del concorso al loro perseguimento, ponendo la qualità artistica a fondamento delle proprie iniziative e avendo partic alla valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico e alle tradizioni della Sardegna. (...)</p> <p>Art. 5 (Comitato regionale per le attività di spettacolo) (...) 4. Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale competente o da un suo delegato, con profilo non inferiore a dirigente, ed è composto dai seguenti soggetti di comprovata competenza ed esperienza nel settore dello spettacolo: (...) i) I cinque rappresentanti nominati dai soggetti afferenti alle seguenti categorie di spettacolo: 1) uno per il teatro di prosa e di ricerca; 2) uno per la musica; 3) uno per la danza; 4) uno per lo spettacolo di strada, viaggiante, circense e di figura; (...)</p> <p>Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale) 1. Gli obiettivi specificati nel Documento di programmazione di cui all'articolo 3 sono perseguiti mediante il concorso della Regione alle spese correnti di soggetti pubblici e privati operanti nel settore, derivanti dalle seguenti attività: a) produzione di spettacoli realizzati da soggetti che operano in forma stabile sul territorio regionale, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore; b) attività di circuitazione di spettacoli nel territorio regionale; c) iniziative di formazione e promozione delle attività di spettacolo; d) organizzazione di festival, manifestazioni, spettacoli, circuiti e rassegne nel territorio regionale; e) attività di formazione degli operatori dello spettacolo e di aggiornamento professionale, anche in collaborazione con l'università e con istituzioni pubbliche e private; f) iniziative finalizzate alla promozione della ricerca, dell'attività creativa di nuovi autori e in particolare dei giovani; g) iniziative di formazione del pubblico, destinate in particolare all'infanzia e all'adolescenza, in collaborazione con gli organismi dello spettacolo, le istituzioni scolastiche e le università; h) iniziative finalizzate a favorire la mobilità del pubblico; i) iniziative in favore delle pari opportunità e dell'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo ai fini dello sviluppo dell'occupazione, comprese le forme di spettacolo itineranti; l) iniziative di partenariato, gemellaggio e consorzi; m) iniziative di promozione della produzione artistica contemporanea al di fuori del territorio regionale; n) ogni altra iniziativa volta a promuovere lo sviluppo del settore. 2. La Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati per spese d'investimento derivanti dalle seguenti attività: a) acquisto, allestimento, restauro, adeguamento, qualificazione di sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo; b) interventi di innovazione tecnologica per lo spettacolo; c) attività di valorizzazione del patrimonio storico e artistico, limitate e connesse all'esclusivo ambito dello spettacolo. 3. Al fine di favorire l'imprenditoria giovanile e le pari opportunità la Regione contribuisce, attraverso il credito agevolato o la costituzione di fondi di garanzia finalizzati, ad agevolare l'accesso al credito bancario dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore. 4. La Regione sostiene l'esportazione della produzione di spettacolo sarda in territorio extraregionale, mediante stipula di apposite convenzioni con compagnie e aziende di trasporto aereo e marittimo. 5. L'intervento regionale si attua esclusivamente a seguito di: a) presentazione di progetti articolati secondo le tipologie del presente articolo; b) sottoscrizione di convenzioni con soggetti pubblici e privati.</p>	<p>Art. 1 (Finalità) Art. 5 (Comitato regionale per le attività di spettacolo) Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale)</p> <p>Gli ambiti di intervento della Legge sono indicati sin dall'art. 1 comma 1 e 2 e poi trattati nell'art. 5 e 8. È una normativa che abbraccia le attività teatrali, la danza, la musica, lo spettacolo di strada e viaggiante, circense e di figura. Emerge dunque un ampio coinvolgimento di tutti gli ambiti dello Spettacolo dal vivo. A tal fine, la Regione Sardegna ispira la propria azione ai principi del pluralismo culturale, ponendo la qualità artistica (di tutti gli ambiti) a fondamento delle proprie iniziative e avendo particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio culturali e linguistico e alle tradizioni della Sardegna.</p>
<p>2. MODALITA' DI INTERVENTO</p>	<p>A. Attività diretta</p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>La legge non prevede che la Regione organizzi attività di spettacolo direttamente, ma attraverso il sostegno a enti pubblici e privati, attraverso finanziamenti e/o convenzioni.</p>
	<p>B. Attività partecipate</p>	<p>Art. 7 (Registro degli organismi di rilevanza regionale) 1. È istituito il Registro regionale degli organismi di spettacolo a cui sono iscritti, su domanda, i soggetti dotati di professionalità e aventi sede legale ed operativa in Sardegna; il Registro è così articolato: a) organismi di rilevanza regionale, che comprendono i teatri stabili, i circuiti, i grandi festival internazionali e in generale tutti gli organismi che si sono distinti in ambito regionale, nazionale ed internazionale per prestigio, autorevolezza artistica, capacità tecniche, finanziarie ed organizzative; ne fanno parte di diritto i teatri stabili e i teatri di tradizione, soggetti a competenze concorrenziali Stato-Regione, di cui all'articolo 28 della Legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali); (...)</p>	<p>Art. 7 (Registro degli organismi di rilevanza regionale)</p> <p>Il registro degli organismi di rilevanza regionale cita al primo punto i teatri stabili, i circuiti e i teatri di tradizione, soggetti che potrebbero, ma non necessariamente sono, enti partecipati.</p>

2. MODALITA' DI INTERVENTO	C. Riconoscimento	<p>Art. 7 (Registro degli organismi di rilevanza regionale)</p> <p>1. È istituito il Registro regionale degli organismi di spettacolo a cui sono iscritti, su domanda, i soggetti dotati di professionalità e aventi sede legale ed operativa in Sardegna; il Registro è così articolato:</p> <p>a) organismi di rilevanza regionale, che comprendono i teatri stabili, i circuiti, i grandi festival internazionali e in generale tutti gli organismi che si sono distinti in ambito regionale, nazionale ed internazionale per prestigio, autorevolezza artistica, capacità tecniche, finanziarie ed organizzative; ne fanno parte di diritto i teatri stabili e i teatri di tradizione, soggetti a competenze concorrenziali Stato-Regione, di cui all'articolo 28 della Legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali);</p> <p>b) organismi di rilevanza territoriale che comprendono gli organismi di produzione e distribuzione territoriale, radicati nel territorio di appartenenza, che abbiano operato da almeno un quinquennio mediante i benefici previsti dall'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (legge finanziaria 1990);</p> <p>c) compagnie a carattere professionale che comprendono le compagnie teatrali musicali e di danza che operano da almeno cinque anni con requisiti di continuità e professionalità;</p> <p>d) altri organismi che comprendono gli operatori del settore, dotati di professionalità e aventi sede legale in Sardegna.</p> <p>2. Il Registro è soggetto a revisione triennale.</p> <p>3. La Regione riconosce una particolare rilevanza agli organismi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e ne sostiene l'attività mediante l'erogazione di contributi connessi ad un progetto di sviluppo triennale delle attività specifiche da loro svolte, da presentarsi prima della redazione del Documento di programmazione di cui all'articolo 3.</p> <p>4. Le modalità ed i requisiti per l'iscrizione nel Registro, su proposta dell'Assessore regionale competente, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 5 e della Commissione consiliare competente, sono fissati con deliberazione della Giunta regionale.</p>	<p>Art. 7 (Registro degli organismi di rilevanza regionale)</p> <p>Nell'art. 7 la legge definisce e istituisce il Registro degli organismi di rilevanza regionale. È rivolto a quegli organismi che, su richiesta, chiedono di iscriversi e che siano "dotati di professionalità e aventi sede legale e operativa in Sardegna". Nelle sue articolazioni cita: a) Organismi di rilevanza regionale che comprendono teatri stabili, circuiti, i grandi festival internazionali e in generale tutti gli organismi che si sono distinti in ambito regionale, nazionale e internazionale per prestigio, autorevolezza artistica, capacità tecniche, finanziarie ed organizzative; i teatri stabili e i teatri di tradizione; poi organismi di produzione e distribuzione territoriale, radicati nel territorio di appartenenza, che abbiano operato secondo i benefici previsti dall'art.56 della LR 22 gennaio 1990, n.1; Compagnie professionali a carattere professionale di musica, teatro musicale e danza.</p>
	D. Altre modalità di intervento	<p>Art. 2 (Funzioni e compiti della Regione)</p> <p>1. La Regione, per l'attuazione delle finalità enunciate all'articolo 1, intende:</p> <p>(...)</p> <p>g) concorrere all'attuazione di ogni altra iniziativa volta a promuovere lo sviluppo del settore;</p> <p>(...)</p> <p>Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale)</p> <p>(...)</p> <p>2. La Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati per spese d'investimento derivanti dalle seguenti attività:</p> <p>a) acquisto, allestimento, restauro, adeguamento, qualificazione di sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo;</p> <p>b) interventi di innovazione tecnologica per lo spettacolo;</p> <p>c) attività di valorizzazione del patrimonio storico e artistico, limitate e connesse all'esclusivo ambito dello spettacolo.</p> <p>3. Al fine di favorire l'imprenditoria giovanile e le pari opportunità la Regione contribuisce, attraverso il credito agevolato o la costituzione di fondi di garanzia.</p> <p>(...)</p>	<p>Art. 2 (Funzioni e compiti della Regione)</p> <p>Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale)</p> <p>Sono previsti contributi a soggetti pubblici e privati per spese d'investimento derivanti da attività di acquisto, allestimento e restauro di sedi e attrezzature. Interventi di innovazione tecnologica; incluse le attività di valorizzazione del patrimonio storico e artistico, limitatamente all'ambito dello spettacolo. Inoltre, sono previste forme di sostegno attraverso il credito agevolato, o costituzione di fondi. Inoltre, nell'art. 2 comma 1, lettera g, la Regione ha tra le sue funzioni quella di concorrere all'attuazione di ogni altra iniziativa volta a promuovere lo sviluppo del settore.</p>
3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI	A. Riferimenti alla legge istitutiva FUS e altre normative statali legate allo spettacolo	Nelle definizioni dei profili dei soggetti che fanno parte del Registro, art.7, viene citata la seguente normativa nazionale: ne fanno parte di diritto i teatri stabili e i teatri di tradizione, soggetti a competenze concorrenziali Stato-Regione, di cui all'articolo 28 della Legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali);	Non si fa riferimento diretto al FUS nazionale eccetto nella terminologia di definizione dei soggetti, come ad esempio Teatri stabili (la normativa è antecedente ai nuovi DM a partire dal 2014) e teatro di tradizione, secondo la legge 800 nel 1967.
	B. Riferimenti ad altre Normative statali	nessun riferimento	nessun riferimento
	C. Riferimenti a normative e accordi Europei e internazionali	nessun riferimento	nessun riferimento
	D. Riferimenti ad altre leggi regionali	<p>Art. 4 (Funzioni e compiti delle province e dei comuni)</p> <p>1. La Regione, le province e i comuni, nell'attuazione della presente legge, conformano la loro azione al principio di cooperazione, come previsto dall'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2006. La Regione favorisce inoltre il concorso degli enti locali alla definizione dei propri programmi; gli enti locali svolgono le funzioni ad essi attribuite dall'articolo 79 della legge regionale n. 9 del 2006.</p> <p>2. Le province e i comuni, in attuazione della presente legge, ciascuno nel proprio ambito ed anche in forma associata, secondo le forme previste dalla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni):</p> <p>(...)</p>	<p>Art. 4 (Funzioni e compiti delle province e dei comuni)</p> <p>Si fa riferimento ad altre normative regionali nell'ambito dell'articolo inerente le funzioni concorrenti o specifiche di Province e Comuni; Normative citate nell'inquadramento degli ambiti di competenza per le specifiche attività di promozione e tutela.</p>

<p>3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI</p>	<p>E. Funzione degli Enti locali</p>	<p>Art. 4 (Funzioni e compiti delle province e dei comuni) 1. La Regione, le province e i comuni, nell’attuazione della presente legge, conformano la loro azione al principio di cooperazione, come previsto dall’articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2006. La Regione favorisce inoltre il concorso degli enti locali alla definizione dei propri programmi; gli enti locali svolgono le funzioni ad essi attribuite dall’articolo 79 della legge regionale n. 9 del 2006. 2. Le province e i comuni, in attuazione della presente legge, ciascuno nel proprio ambito ed anche in forma associata, secondo le forme previste dalla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni): a) promuovono l’attività di spettacolo e la formazione del pubblico per finalità sociali e di sviluppo locale, raccordandole altresì con le iniziative di valorizzazione dei beni culturali; b) partecipano alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili; c) concorrono alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio; d) promuovono e sostengono, in accordo con le amministrazioni competenti, la diffusione dell’attività di spettacolo nelle scuole. 3. Spettano alle province: a) la promozione di manifestazioni di spettacolo organizzate da operatori privati non professionisti; b) lo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari), e successive modifiche ed integrazioni; c) l’istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica di cui alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 (Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica); d) l’istituzione di un albo degli organismi di cui alle lettere b) e c). 4. Spettano ai comuni: a) le funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale per gli spettacoli di arte varia, attività circensi e spettacoli viaggianti; b) la valorizzazione delle tradizioni teatrali e musicali locali; c) la cura delle strutture dello spettacolo di loro proprietà, per favorirne l’inserimento nel sistema regionale di offerta degli spettacoli.</p>	<p>Art. 4 (Funzioni e compiti delle province e dei comuni)</p> <p>Nell'art. 4 della normativa si elencano gli ambiti di competenza e le funzioni per le Province e i Comuni, secondo quanto previsto 8 della legge regionale n. 9 del 2006. La Regione favorisce inoltre il concorso degli enti locali alla definizione dei propri programmi; gli enti locali svolgono le funzioni ad essi attribuite dall’articolo 79 della legge regionale n. 9 del 2006. In modo sintetico, i Comuni: Promuovono attività di spettacolo e formazione del pubblico per finalità sociali e di sviluppo locale; partecipano alla costituzione e alla gestione dei Soggetti stabili; concorrono alla distribuzione della produzione teatrale e musicale del territorio; Si occupano della diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole; le Provincie, invece, si occupano della promozione delle attività degli amatoriali, dello sviluppo delle attività musicali popolari; dell’istituzione e funzionamento delle scuole civiche di musica e della costituzione dell’albo degli organismi stabili.</p>
<p>4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)</p>	<p>A. Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni</p>	<p>Art. 7 (Registro degli organismi di rilevanza regionale) 1. È istituito il Registro regionale degli organismi di spettacolo a cui sono iscritti, su domanda, i soggetti dotati di professionalità e aventi sede legale ed operativa in Sardegna; il Registro è così articolato: a) organismi di rilevanza regionale, che comprendono i teatri stabili, i circuiti, i grandi festival internazionali e in generale tutti gli organismi che si sono distinti in ambito regionale, nazionale ed internazionale per prestigio, autorevolezza artistica, capacità tecniche, finanziarie ed organizzative; ne fanno parte di diritto i teatri stabili e i teatri di tradizione, soggetti a competenze concorrenziali Stato-Regione, di cui all’articolo 28 della Legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali); (...)</p>	<p>Art. 7 (Registro degli organismi di rilevanza regionale)</p> <p>Nell'art.7 della legge, registro degli organismi di rilevanza regionale, si citano gli organismi considerati di rilevanza regionale, che comprendono Teatri Stabili, circuiti e grandi festival internazionali; in generale vengono qui definiti gli organismi che si sono distinti in ambito regionale, nazionale e internazionale per prestigio, autorevolezza artistica e capacità tecnica, finanziarie e organizzative. Si cita poi la legge 800 istitutiva delle FLS per il Teatro Lirico di Cagliari.</p>
	<p>B. Obiettivi e condizioni di sostegno alle attività di produzione private e indipendenti</p>	<p>Art. 7 (Registro degli organismi di rilevanza regionale) 1. È istituito il Registro regionale degli organismi di spettacolo a cui sono iscritti, su domanda, i soggetti dotati di professionalità e aventi sede legale ed operativa in Sardegna; il Registro è così articolato: a) organismi di rilevanza regionale, che comprendono i teatri stabili, i circuiti, i grandi festival internazionali e in generale tutti gli organismi che si sono distinti in ambito regionale, nazionale ed internazionale per prestigio, autorevolezza artistica, capacità tecniche, finanziarie ed organizzative; ne fanno parte di diritto i teatri stabili e i teatri di tradizione, soggetti a competenze concorrenziali Stato-Regione, di cui all’articolo 28 della Legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali); b) organismi di rilevanza territoriale che comprendono gli organismi di produzione e distribuzione territoriale, radicati nel territorio di appartenenza, che abbiano operato da almeno un quinquennio mediante i benefici previsti dall’articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (legge finanziaria 1990); c) compagnie a carattere professionale che comprendono le compagnie teatrali musicali e di danza che operano da almeno cinque anni con requisiti di continuità e professionalità; d) altri organismi che comprendono gli operatori del settore, dotati di professionalità e aventi sede legale in Sardegna. (...)</p> <p>Art. 8 (Tipologie dell’intervento regionale) 1. Gli obiettivi specificati nel Documento di programmazione di cui all’articolo 3 sono perseguiti mediante il concorso della Regione alle spese correnti di soggetti pubblici e privati operanti nel settore, derivanti dalle seguenti attività: a) produzione di spettacoli realizzati da soggetti che operano in forma stabile sul territorio regionale, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore; b) attività di circuitazione di spettacoli nel territorio regionale; c) iniziative di formazione e promozione delle attività di spettacolo; (...)</p> <p>5. L’intervento regionale si attua esclusivamente a seguito di: a) presentazione di progetti articolati secondo le tipologie del presente articolo; b) sottoscrizione di convenzioni con soggetti pubblici e privati.</p>	<p>Art. 7 (Registro degli organismi di rilevanza regionale) Art. 8 (Tipologie dell’intervento regionale)</p> <p>Negli art. 7 e 8 sono descritti i soggetti riconosciuti e sostenuti dalla presente legge, tra i criteri di selezione vi è la rilevanza regionale e territoriale, la professionalità, il rispetto dei CCNL, oltreché i criteri di .continuità e storicità considerati soglie di accesso. I soggetti privati e indipendenti sono al centro della normativa e fra i principali destinatari dei sostegni indirizzati alle attività di produzione, circuitazione, formazione e promozione.</p>

4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)	C. Disposizioni relative ai giovani e alla ricerca	<p>Art. 2 (Funzioni e compiti della Regione) 1. La Regione, per l'attuazione delle finalità enunciate all'articolo 1, intende: (...) c) favorire le pari opportunità e l'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo ai finidello sviluppo dell'occupazione; (...)</p> <p>Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale) 1. Gli obiettivi specificati nel Documento di programmazione di cui all'articolo 3 sono perseguiti mediante il concorso della Regione alle spese correnti di soggetti pubblici e privatioperanti nel settore, derivanti dalle seguenti attività: (...) f) iniziative finalizzate alla promozione della ricerca, dell'attività creativa di nuovi autori e in particolare dei giovani; (...) i) iniziative in favore delle pari opportunità e dell'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo ai fini dello sviluppo dell'occupazione, comprese le forme di spettacolo itineranti; (...)</p>	<p>Art. 2 (Funzioni e compiti della Regione) Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale)</p> <p>Sono previsti forme di finanziamento e di sostegno ad iniziative finalizzate alla promozione della ricerca, attività di nuovi augtori e in particolare dei giovani, oltreché forme di sostegno all'imprenditoria giovanile in tutti gli ambiti dello spettacolo dal vivo</p>
	D. Disposizioni specifiche teatro ragazzi e giovani	<p>Art. 2 (Funzioni e compiti della Regione) 1. La Regione, per l'attuazione delle finalità enunciate all'articolo 1, intende: (...) e) incoraggiare la diffusione della cultura e delle attività di spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università; (...)</p> <p>Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale) 1. Gli obiettivi specificati nel Documento di programmazione di cui all'articolo 3 sono perseguiti mediante il concorso della Regione alle spese correnti di soggetti pubblici e privati operanti nel settore, derivanti dalle seguenti attività: (...) g) iniziative di formazione del pubblico, destinate in particolare all'infanzia e all'adolescenza, in collaborazione con gli organismi dello spettacolo, le istituzioni scolastiche e le università; (...)</p>	<p>Art. 2 (Funzioni e compiti della Regione) Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale)</p> <p>Nell'art.8 che elenca le tipologie dell'intervento regionale, si fa riferimento alla formazione del pubblico, destinata in particolare all'infanzia e all'adolescenza, in forma di collaborazione con i soggetti privati e pubblici, le istituzioni scolastiche e gli istituti di alta formazione;</p>
	E. Disposizioni settoriali musica, danza, circo, teatro di strada	nessun riferimento	nessun riferimento
5. FESTIVAL	<p>Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale) 1. Gli obiettivi specificati nel Documento di programmazione di cui all'articolo 3 sono perseguiti mediante il concorso della Regione alle spese correnti di soggetti pubblici e privati operanti nel settore, derivanti dalle seguenti attività: (...) d) organizzazione di festival, manifestazioni, spettacoli, circuiti e rassegne nel territorio regionale; (...)</p>	<p>Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale)</p> <p>I festival vengono citati nell'art.8, comma 1, lettera <i>d</i> e sono tra le linee di finanziamento della legge.</p>	
6. RESIDENZE AREA FUS (2014 / 2017) E EXTRA FUS	<p>Art. 2 (Funzioni e compiti della Regione) (...) 2. Sono compiti della Regione in riferimento alle attività di spettacolo: (...) n) la diffusione di residenze multidisciplinari; (...)</p>	<p>Art. 2 (Funzioni e compiti della Regione)</p> <p>Le Residenze vengono citate tra le funzioni della Regione, nell'art. 2 della presente legge.</p>	
7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO	A. Modalità di intervento dei Comuni e altri enti nella gestione di teatri/spazi pubbliche privati	<p>Art. 4 (Funzioni e compiti delle province e dei comuni) (...) 2. Le province e i comuni, in attuazione della presente legge, ciascuno nel proprio ambito ed anche in forma associata, secondo le forme previste dalla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni): (...) b) partecipano alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili; c) concorrono alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio; (...) 4. Spettano ai comuni: (...) c) la cura delle strutture dello spettacolo di loro proprietà, per favorirne l'inserimento nel sistema regionale di offerta degli spettacoli.</p>	<p>Art. 4 (Funzioni e compiti delle province e dei comuni)</p> <p>Nell'art. 4 le competenze dei Comuni, i merito alla gestione degli spazi, sono quelle di concorrere alla distribuzione della produzione teatrale, e di curare le strutture dello spettacolo di loro proprietà per favorirne l'inserimento nel sistema regionale di offerta di spettacoli.</p>
	B. Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti	<p>Art. 7 (Registro degli organismi di rilevanza regionale) 1. È istituito il Registro regionale degli organismi di spettacolo a cui sono iscritti, su domanda, i soggetti dotati di professionalità e aventi sede legale ed operativa in Sardegna; il Registro è così articolato: a) organismi di rilevanza regionale, che comprendono i teatri stabili, i circuiti, i grandi festival internazionali e in generale tutti gli organismi che si sono distinti in ambito regionale, nazionale ed internazionale per prestigio, autorevolezza artistica, capacità tecniche, finanziarie ed organizzative; ne fanno parte di diritto i teatri stabili e i teatri di tradizione, soggetti a competenze concorrenziali Stato-Regione, di cui all'articolo 28 della Legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali); (...)</p> <p>Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale) 1. Gli obiettivi specificati nel Documento di programmazione di cui all'articolo 3 sono perseguiti mediante il concorso della Regione alle spese correnti di soggetti pubblici e privati operanti nel settore, derivanti dalle seguenti attività: (...) b) attività di circuitazione di spettacoli nel territorio regionale; (...)</p>	<p>Art. 7 (Registro degli organismi di rilevanza regionale) Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale)</p> <p>Nell'art. 7 sono citati i circuiti al comma 1, lettera <i>a</i> , dove si definiscono le articolazione del registro degli organismi di rilevanza regionale. Nell'art. 8 si specifica che gli obiettivi specificati nel documento di programmazione di cui all'art. 3 della present elegge, vengono perseguiti mediante il concorso della Regione alla spesa corrente di soggetti pubblici e privati operanti, anche, nelle attività di circuitazione di spettacoli nel territorio regionale.</p>

7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO	C. Modalità di sostegno a teatri pubblici, privati, luoghi della cultura	<p>Art. 2 (Funzioni e compiti della Regione) (...) 2. Sono compiti della Regione in riferimento alle attività di spettacolo: (...) d) il censimento delle strutture; (...)</p> <p>Art. 7 (Registro degli organismi di rilevanza regionale) 1. È istituito il Registro regionale degli organismi di spettacolo a cui sono iscritti, su domanda, i soggetti dotati di professionalità e aventi sede legale ed operativa in Sardegna; il Registro è così articolato: a) organismi di rilevanza regionale, che comprendono i teatri stabili, i circuiti, i grandi festival internazionali e in generale tutti gli organismi che si sono distinti in ambito regionale, nazionale ed internazionale per prestigio, autorevolezza artistica, capacità tecniche, finanziarie ed organizzative; ne fanno parte di diritto i teatri stabili e i teatri di tradizione, soggetti a competenze concorrenziali Stato-Regione, di cui all'articolo 28 della Legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali);</p> <p>Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale) 1. Gli obiettivi specificati nel Documento di programmazione di cui all'articolo 3 sono perseguiti mediante il concorso della Regione alle spese correnti di soggetti pubblici e privati operanti nel settore, derivanti dalle seguenti attività: (...) d) organizzazione di festival, manifestazioni, spettacoli, circuiti e rassegne nel territorio regionale; (...)</p>	<p>Art. 2 (Funzioni e compiti della Regione) Art. 7 (Registro degli organismi di rilevanza regionale) Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale)</p> <p>Nella legge non vi sono riferimenti espliciti a forme di sostegno della Regione all'esercizio teatrale ma si desume che possa verificarsi attraverso il concorso alle spese correnti di soggetti pubblici e privati operanti nell'organizzazione di spettacoli, circuiti e rassegne. Il Registro regionale degli organismi di spettacolo include inoltre, fra i soggetti di rilevanza regionale e di diritto i teatri stabili (categoria che prevede la gestione di spazi) e i teatri di tradizione.</p>
8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	A. Riferimento area sociale	<p>Art. 2 (Funzioni e compiti della Regione) 1. La Regione, per l'attuazione delle finalità enunciate all'articolo 1, intende: (...) d) promuovere la formazione del pubblico e sostenere le attività di spettacolo, anche in relazione a finalità sociali; (...)</p>	<p>Art. 2 (Funzioni e compiti della Regione)</p> <p>Nell'articolo inerente funzioni e compiti della regione, nel comma 1, lettera <i>d</i> si fa esplicito riferimento a finalità sociali. L'articolazione delle azioni viene demandata a decreti assessoriali.</p>
	B. Formazione professionale	<p>Art. 2 (Funzioni e compiti della Regione) 1. La Regione, per l'attuazione delle finalità enunciate all'articolo 1, intende: (...) b) agevolare l'organizzazione di percorsi formativi per profili professionali atti a svolgere le funzioni artistiche, progettuali, gestionali, organizzative e divulgative tipiche del settore; (...)</p> <p>Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale) 1. Gli obiettivi specificati nel Documento di programmazione di cui all'articolo 3 sono perseguiti mediante il concorso della Regione alle spese correnti di soggetti pubblici e privati operanti nel settore, derivanti dalle seguenti attività: (...) e) attività di formazione degli operatori dello spettacolo e di aggiornamento professionale, anche in collaborazione con l'università e con istituzioni pubbliche e private; f) iniziative finalizzate alla promozione della ricerca, dell'attività creativa di nuovi autori e in particolare dei giovani; (...)</p>	<p>Art. 2 (Funzioni e compiti della Regione) Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale)</p> <p>Nell'articolo inerente funzioni e compiti vi è un comma dedicato alla formazione professionale negli ambiti dei mestieri della scena, nello specifico si parla di profili professionali atti a svolgere le funzioni artistiche, progettuali (interessante riferimento alla figura del project management), gestionali, organizzative e divulgative tipiche del settore. Inoltre si fa riferimento alla formazione degli operatori dello spettacolo in collaborazione con le università e le istituzioni pubbliche e private.</p>
	C. Riferimenti a beni culturali, turismo e ambiente	<p>Art.1 (Finalità) 1. La Regione autonoma della Sardegna promuove la tutela, la valorizzazione e la fruizione delle attività di spettacolo, nelle sue diverse articolazioni di generi e settori, quale fattore di espressione artistica, di crescita culturale, di integrazione sociale, sviluppo economico, nonché quale componente significativo della civiltà e dell'identità della società sarda. (...)</p>	<p>Art.1 (Finalità)</p> <p>Il primo articolo della normativa fa esplicito riferimento ai temi della tutela promozione e valorizzazione degli aspetti legati alla cultura, civiltà e identità.</p>
	D. Lavoro	<p>Art. 2 (Funzioni e compiti della Regione) 1. La Regione, per l'attuazione delle finalità enunciate all'articolo 1, intende: (...) c) favorire le pari opportunità e l'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo ai fini dello sviluppo dell'occupazione; (...)</p> <p>Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale) 1. Gli obiettivi specificati nel Documento di programmazione di cui all'articolo 3 sono perseguiti mediante il concorso della Regione alle spese correnti di soggetti pubblici e privati operanti nel settore, derivanti dalle seguenti attività: a) produzione di spettacoli realizzati da soggetti che operano in forma stabile sul territorio regionale, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore; (...)</p>	<p>Art. 2 (Funzioni e compiti della Regione) Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale)</p> <p>Il tema del sostegno all'imprenditoria giovanile e la citazione dei contratti collettivi nazionali, il cui rispetto è condizione necessaria e inderogabile per il sostegno finanziario, sono i due punti nei quali si cita il tema del lavoro e del sostegno occupazionale, che è uno dei compiti che la Regione si dà attraverso la normativa.</p>
	E. Edilizia e adeguamenti tecnologici	<p>Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale) (...) 2. La Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati per spese d'investimento derivanti dalle seguenti attività: a) acquisto, allestimento, restauro, adeguamento, qualificazione di sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo; b) interventi di innovazione tecnologica per lo spettacolo; c) attività di valorizzazione del patrimonio storico e artistico, limitate e connesse all'esclusivo ambito dello spettacolo. (...)</p>	<p>Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale)</p> <p>La Regione concede contributi per la qualificazione delle sedi e delle attrezzature destinate ad attività di spettacolo; Oltretutto per la valorizzazione del patrimonio storico e artistico;</p>

8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	F. Sostegni ad attività internazionale ed europea	<p>Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale)</p> <p>1. Gli obiettivi specificati nel Documento di programmazione di cui all'articolo 3 sono perseguiti mediante il concorso della Regione alle spese correnti di soggetti pubblici e privati operanti nel settore, derivanti dalle seguenti attività: (...) m) iniziative di promozione della produzione artistica contemporanea al di fuori del territorio regionale; (...) 4. La Regione sostiene l'esportazione della produzione di spettacolo sarda in territorio extraregionale, mediante stipula di apposite convenzioni con compagnie e aziende di trasporto aereo e marittimo. (...)</p>	<p>Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale)</p> <p>La regione sostiene l'esportazione della produzione sarda contemporanea extraregionale e agevola con appostie convezioni con compagnie aeree e marittime la sua diffusione.</p>
	G. Forme di credito	<p>Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale)</p> <p>(...) 3. Al fine di favorire l'imprenditoria giovanile e le pari opportunità la Regione contribuisce attraverso il credito agevolato o la costituzione di fondi di garanzia finalizzati, ad agevolare l'accesso al credito bancario dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore. (...)</p>	<p>Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale)</p> <p>Sono previste forme di credito agevolato e costituzione di fondi di garanzia finalizzati ad agevolare l'accesso al credito bancario soprattutto per soggetti ricadenti nella definizione di imprenditoria giovanile</p>
	H. Comunicazione e forme di sostegno alla domanda	<p>Art. 2 (Funzioni e compiti della Regione)</p> <p>1. La Regione, per l'attuazione delle finalità enunciate all'articolo 1, intende: (...) d) promuovere la formazione del pubblico e sostenere le attività di spettacolo, anche in relazione a finalità sociali; (...)</p> <p>Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale)</p> <p>1. Gli obiettivi specificati nel Documento di programmazione di cui all'articolo 3 sono perseguiti mediante il concorso della Regione alle spese correnti di soggetti pubblici e privati operanti nel settore, derivanti dalle seguenti attività: (...) h) iniziative finalizzate a favorire la mobilità del pubblico; (...)</p>	<p>Art. 2 (Funzioni e compiti della Regione) Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale)</p> <p>La legge negli Arti. 2 e 8 cita la formazione e il sostegno alla mobilità del pubblico; entrambe le azioni si configurano come forme di sostegno alla domanda</p>
	I. Tradizione e lingue locali	<p>Art. 1 (Finalità)</p> <p>(...) 2. In attuazione della lettera m) del comma 1 dell'articolo 4 dello Statuto speciale per la Sardegna e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale, la Regione dispone misure finalizzate alla programmazione, alla promozione culturale ed economica ed al monitoraggio delle attività teatrali, musicali, di danza, dello spettacolo di strada e viaggiante, circense e di figura. A tal fine, ispirando la propria azione ai principi del pluralismo culturale, definisce il quadro generale degli obiettivi, le forme e le modalità del concorso al loro perseguimento, ponendo la qualità artistica a fondamento delle proprie iniziative e avendo particolare riguardo alla valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico e alle tradizioni della Sardegna. (...)</p>	<p>Art. 1 (Finalità)</p> <p>Tradizioni e lingue locali sono citate come fondamento dell'azione legislativa e delle iniziative di tutela, promozione e valorizzazione dello spettacolo dal vivo sardo. Valorizzazione culturale, linguistica e delle tradizioni della Sardegna.</p>
	J. Osservatori	<p>Art. 2 (Funzioni e compiti della Regione)</p> <p>(...) 2. Sono compiti della Regione in riferimento alle attività di spettacolo: a) il finanziamento dei progetti in coerenza con le finalità generali della legge; i progetti devono concorrere allo sviluppo del settore dello spettacolo ed all'impiego ottimale delle risorse, nonché essere coerenti con gli indirizzi enunciati nel Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23); b) la valutazione ex ante, il monitoraggio in itinere ed ex post dei progetti; c) la creazione di un registro regionale degli organismi di spettacolo; d) il censimento delle strutture; e) la costituzione di un archivio storico dello spettacolo, che raccoglie tutta la documentazione inerente la storia dello spettacolo in Sardegna; tale archivio è costantemente aggiornato e posto a servizio degli operatori; f) i rapporti annuali sullo spettacolo in Sardegna, finalizzati alla valutazione degli andamenti del settore e dell'efficacia dell'intervento regionale, che costituiscono parte integrante del Documento di programmazione di cui all'articolo 3 per il triennio successivo, al fine di garantire un imprescindibile rapporto tra risultati conseguiti e obiettivi programmati; g) il supporto per la presentazione di progetti sui fondi regionali, nazionali e comunitari, ivi compresa la consulenza per la stipula di convenzioni, contratti ed altri atti pubblici volti al conseguimento delle finalità della presente legge; (...)</p> <p>Art. 6 (Osservatorio regionale dello spettacolo)</p> <p>1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito l'Osservatorio regionale dello spettacolo, di seguito definito Osservatorio, avente compiti di monitoraggio, analisi ed indagine finalizzati alla crescita culturale, all'integrazione sociale, allo sviluppo economico e all'espressione dell'identità regionale da conseguirsi nell'ambito delle attività dello spettacolo. 2. L'Osservatorio svolge le funzioni di cui alle lettere b), d), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 2. 3. Le modalità di funzionamento e di costituzione dell'Osservatorio sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e il Comitato regionale per le attività di spettacolo di cui all'articolo 5.</p>	<p>Art. 2 (Funzioni e compiti della Regione) Art. 6 (Osservatorio regionale dello spettacolo)</p> <p>L'Osservatorio regionale dello spettacolo è un organismo avente compiti di monitoraggio, analisi ed indagine finalizzati alla crescita culturale, all'integrazione sociale, allo sviluppo economico e all'espressione dell'identità regionale da conseguirsi nell'ambito delle attività dello spettacolo. Svolge le funzioni di cui alle lettere b), d), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 2 ovvero di: agevolare l'organizzazione di percorsi formativi professionali, favorire e promuovere la formazione del pubblico, e sostenere le attività di spettacolo, anche in relazione alle finalità sociali; incentivare la diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole e nelle università, incentivare la diffusione artistica regionale 3. Le modalità di funzionamento e di costituzione dell'Osservatorio sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e il Comitato regionale per le attività di spettacolo di cui all'articolo 5.</p>

8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	K. Protezione proprietà intellettuale	<p>Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale)</p> <p>1. Gli obiettivi specificati nel Documento di programmazione di cui all'articolo 3 sono perseguiti mediante il concorso della Regione alle spese correnti di soggetti pubblici e privati operanti nel settore, derivanti dalle seguenti attività: (...) f) iniziative finalizzate alla promozione della ricerca, dell'attività creativa di nuovi autori e in particolare dei giovani; (...)</p>	<p>Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale)</p> <p>Nell'art. 8 che determina le tipologie di intervento regionale vengono citate le attività finalizzate alla promozione della ricerca e all'attività creativa di nuovi autori, in particolare dei giovani.</p>
	L. Altre forme di intervento	nessun riferimento	nessun riferimento
9. ASPETTI TECNICI		<p>Art. 11 (Abrogazione di norme)</p> <p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1973, n. 38 (Contributo annuo alla Fondazione teatro lirico di Cagliari), e successive modifiche ed integrazioni; b) articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione), e successive modifiche e integrazioni; c) articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30 (Disposizioni varie in materia di attività culturali e sociali); d) articolo 16 della legge regionale 1° ottobre 1993, n. 50 (Disposizioni integrative e modificative della legge regionale n. 17 del 1993 - legge finanziaria 1993); e) articolo 50 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione); f) articolo 30 della legge regionale 10 novembre 1995, n. 28 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 - legge finanziaria 1995, modificata dalla legge regionale 7 aprile 1995, n. 7, e disposizioni varie); g) articolo 39 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione); h) articolo 13, per la parte concernente le attività di spettacolo, della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione).</p> <p>2. L'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1 decorre dalla data di approvazione dei relativi atti di programmazione ai sensi dell'articolo 3.</p>	<p>Art. 11 (Abrogazione di norme)</p> <p>L'entrata in vigore della presente normativa ha abrogato tutte le norme precedentemente in vigore.</p>
10. RISORSE		<p>Art. 12 (Norma finanziaria)</p> <p>1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 18.600.000 annui a decorrere dall'anno 2007; alle stesse si fa fronte quanto ad euro 14.500.000 con l'utilizzo delle risorse già previste dalle disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 11, per le quali è prevista l'abrogazione, ed iscritte in conto della UPB S11.052 che assume la seguente nuova denominazione "DV - Interventi per le attività di spettacolo"; quanto ad euro 4.100.000 con la seguente variazione al bilancio della Regione per gli anni 2006-2008: in aumento 11 - Pubblica Istruzione UPB S11.052 Interventi per le attività di spettacolo 2006 — 2007 euro 4.100.000 2008 euro 4.100.000 in diminuzione 03 - Programmazione UPB S03.006 Fondo nuovi oneri legislativi di parte corrente 2006 — 2007 euro 4.100.000 2008 euro 4.100.000 mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 4 della tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006).</p> <p>2. La ripartizione in capitoli, ai fini della specificazione per tipologie di intervento previste dall'articolo 8, è effettuata a' termini del comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale n. 11 del 2006.</p> <p>3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico alla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 ed a quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.</p>	<p>Art. 12 (Norma finanziaria)</p> <p>La norma finanziaria è legata agli anni di approvazione della norma fino al triennale</p>